

Stampa 3D - Parlamento Europeo: una sfida nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale e della responsabilità civile

12 Luglio 2018
Carolina Sartoni

“Occorre promuovere e sostenere l’innovazione con il diritto, evitando che quest’ultimo rappresenti un freno o un vincolo”. Così si è espresso il Parlamento europeo con la Risoluzione del 3 luglio 2018 *“ stampa tridimensionale, una sfida nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale e della responsabilità civile (2017/2007(INI))”*, sottolineando l’importanza assunta dalla stampa 3D. Il Parlamento invita la Commissione ad attuare alcune valutazioni di carattere giuridico, sempre più necessarie al fine di regolare un fenomeno potenzialmente rivoluzionario.

I Considerando

Le premesse effettuate dal Parlamento riguardo alla stampa 3D sono numerose e per lo più positive: il Parlamento sottolinea che la stampa 3D è un ambito tecnologico in relazione al quale l’Europa gioca un **ruolo di primo piano**.

Prosegue affermando che quando sviluppano, progettano o testano nuovi prodotti con stampa 3D, le imprese innovative godono di una generale riduzione dei costi e, per quanto attualmente non sia possibile misurare l’esatto potenziale economico dello sviluppo dell’industria 3D nell’UE, l’importanza della stessa è riconosciuta anche dalla Commissione, la quale, tra il 2014 e il 2016, ha sponsorizzato con [Horizon 2020 ben 21 progetti legati alla stampa 3D](#).

*“L’Europa, utilizzando la giusta tecnologia di produzione avanzata, potrebbe **reimportare la produzione dalle regioni a bassi salari** al fine di stimolare l’innovazione e creare una crescita sostenibile nell’UE”*, afferma il Parlamento europeo, aggiungendo che la stampa 3D ha il potenziale di ridurre in tal modo le spese di trasporto e le emissioni di CO2.

Il mercato

Il mercato delle stampanti 3D sta sperimentando una rapida crescita: **sono numerosi i paesi che** hanno già riconosciuto il potenziale trasformativo della stampa 3D e hanno iniziato ad adottare, seppur in maniera non omogenea, **diverse strategie per creare un ecosistema economico e tecnologico che ne favorisca lo sviluppo**. Tra queste, la nascita di spazi comunitari denominati “fablab”, in cui chiunque può far stampare un oggetto in 3D, e di servizi di stampa 3D a distanza.

Gran parte delle industrie avanzate utilizza ormai questa tecnologia e **le opportunità di utilizzo della stampa 3D hanno registrato un drastico aumento in molti ambiti**, con elevate aspettative, ad esempio quello **medico (dalla medicina rigenerativa alla produzione di protesi)**, **aeronautico, aerospaziale, automobilistico, dell'elettrodomestico, dell'edilizia, della ricerca archeologica, dell'architettura, dell'ingegneria meccanica, dell'industria del tempo libero o ancora del design.**

Ancora, il Considerando Q afferma che la stampa 3D **può incidere positivamente sulla creazione di nuovi posti di lavoro qualificati**, posti di lavoro che richiedono uno sforzo fisico minore e, in alcuni casi, sono meno soggetti ad incidenti sul lavoro (tecnici di manutenzione, ingegneri, progettisti, ecc.).

La stampa 3D si sposa anche con la tutela dell'ambiente: può contribuire a ridurre il consumo di risorse energetiche e naturali ai fini della lotta ai cambiamenti climatici. Difatti il suo utilizzo **minimizzerebbe i rifiuti nei processi di produzione e allungherebbe la vita dei prodotti di consumo**, rendendo possibile la fabbricazione di **pezzi di ricambio** a livello dei consumatori, offrendogli la **possibilità di rispondere all'obsolescenza programmata.**

L'assenza di una normativa ad hoc: problematiche giuridiche

Il Parlamento mette in luce nella Risoluzione numerose e rilevanti tematiche giuridiche in cui è necessaria una regolamentazione. Il testo, difatti, si conclude con la richiesta alla Commissione di regolamentare il settore della stampa 3D e di lavorare alla stesura di un provvedimento a riguardo.

In primis, l'assenza di una normativa aggiornata ha frenato il ricorso alla stampa 3D in settori industriali chiave quali, ad esempio, quelli aerospaziale e medico/odontoiatrico; una regolamentazione chiara e adeguata dell'utilizzo di stampanti 3D contribuirà a incrementare l'utilizzo delle tecnologie e offrirà opportunità di ricerca e sviluppo.

Poi, **la creazione di nuovi posti da tecnico (ad esempio, operatori di stampa 3D) fa sì che sorgano nuove tipologie di responsabilità e l'industria della stampa 3D** dovrebbe fornire agli stessi una adeguata formazione affinché siano tutelati allo stesso livello dei loro colleghi operanti nella fabbricazione tradizionale. È richiesto, dunque, un intervento normativo per parificare gli standard di sicurezza sul lavoro.

Contraffazione e proprietà intellettuale

Altro punto su cui si è focalizzata la Risoluzione (2017/2007(INI)) è il rischio di contraffazione: *“per i processi impiegati, la stampa 3D comporta ciò che l'industria ha descritto come una sorta di “smembramento dell'atto della creazione”, nella misura in cui l'opera può circolare in formato digitale già prima di assumere una forma fisica, agevolando la copia dell'opera e complicando la lotta alla contraffazione”*.

La tecnologia della stampa 3D potrebbe sollevare alcune specifiche preoccupazioni di carattere legale ed etico anche nei settori del diritto della proprietà intellettuale, come ad esempio i diritti d'autore, i brevetti, la progettazione, i marchi tridimensionali come pure le indicazioni geografiche, che in quelli della responsabilità civile.

Il Consiglio superiore della proprietà letteraria e artistica francese ha stimato, in una relazione dedicata alla stampa 3D e al diritto d'autore, che *“al momento, la democratizzazione della stampa 3D non sembra porre problemi considerevoli in termini di violazione di diritti d'autore”* ma ammette, tuttavia, che *“il rischio di contraffazione è decisamente più elevato per le opere d'arte plastica”*.

Il Parlamento riporta che, secondo gli esperti giuridici, la stampa 3D non ha fundamentalmente stravolto i diritti di proprietà intellettuale, ma i modelli creati possono essere considerati un'opera e, in quanto tale, **l'opera dovrà essere adeguatamente tutelata**

Tutela del consumatore

Qualora lo sviluppo della stampa 3D consenta una produzione industriale, è opportuno valutare la necessità di definire **mezzi di ricorso collettivi** per garantire il risarcimento dei consumatori che abbiano subito danni. Inoltre, in relazione agli eventuali pericoli che il prodotto può presentare per gli utilizzatori e i consumatori e della tutela della contraffazione, il Parlamento segnala anche la eventuale necessità di rendere tracciabili i prodotti stampati ed immessi in commercio.

Proposte di aggiornamento: l'individuazione delle responsabilità

Il Parlamento invita anzitutto la Commissione ad esaminare la responsabilità civile relativa alla tecnologia della stampa 3D. A seguire, avanza la richiesta di identificare i soggetti che partecipano all'elaborazione di un oggetto in 3D, dal creatore e fornitore di software, al fabbricante di stampante 3D, allo stampatore dell'oggetto, a qualsiasi altro individuo che partecipi alla realizzazione del progetto. Di questi dovranno essere individuate le rispettive responsabilità.

A riguardo si rinvia per approfondimenti al volume [Galli C. – Zama A., *Stampa 3D. Una rivoluzione che cambierà il mondo?*, Filodiritto, 2014.](#)

(Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 sulla stampa tridimensionale, una sfida nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale e della responsabilità civile (2017/2007(INI))

TAG: 3D printing, contraffazione, Horizon 2020, principio di responsabilità, Produttore (responsabilità del), stampa 3D, stampanti 3D, tutela del lavoratore, Tutela del Marchio, Unione Europea, Diritto dell'informatica, Diritto dell'Unione Europea, Diritto della privacy, Diritto della responsabilità civile e del risarcimento danni, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, New technology

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, *La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen.*, in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.